

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 12/06/2023

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento e rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro chiedendo la restituzione della quota non maturata delle voci di costo, per il complessivo importo di euro 890,83.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto rilevava di aver restituito gli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio pro rata temporis; precisava di aver rimborsato anche le commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio pro rata temporis.

Sottolineava la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito), nonché delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di formazione e perfezionamento del contratto; richiama sul punto anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI, parte integrante del fascicolo contrattuale; ad ogni modo, affermava di aver provveduto a decurtare in conteggio estintivo gli oneri up-front contrattualmente previsti secondo quanto

non maturato per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento, seguendo il medesimo criterio previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi.

Per il resto, deduceva circa l'inapplicabilità dei principi affermati dalla sentenza Lexitor, anche alla luce del recente intervento del legislatore di cui all'art. 11-octies d.l. n. 73/2021.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale richiama la pronuncia n. 2217 del 2021 del Tribunale di Torino secondo cui l'art. 125 sexies t.u.b., costituendo una trasposizione nel diritto interno dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 CE, deve essere interpretato in maniera conforme al diritto dell'Unione Europea e, dunque, ai principi sanciti dalla sentenza Lexitor. Citava, inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 per supportare la legittimità della richiesta restitutoria di tutti i costi del credito, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto.

Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale richiama la giurisprudenza di questo Collegio, che si è pronunciata sulla legittimità della restituzione degli interessi corrispettivi secondo il metodo di ammortamento alla francese. Evidenziava inoltre che la CGUE, con sentenza del 09 febbraio 2023, aveva affermato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito non può estendersi anche ai costi relativi a prestazioni già integralmente eseguite all'atto della sottoscrizione del contratto.

Ribadiva l'infondatezza della richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo pro rata temporis, essendo stato pattuito un piano di ammortamento alla francese.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il

consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura recurring delle commissioni per la mandataria di cui alla lett. B.

Hanno, per contro, natura up front le commissioni per la mandataria di cui alla lett. A e le provvigioni di cui alla lett. C.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	84
rate scadute ▶	63
rate residue	21

TAN ▶	5,31%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	25,00%
- in proporzione alla quota	7,07%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	interessi (recurring)	€ 3.314,38	€ 828,60	€ 234,46	€ 234,87	€ 593,73
○	c.mandataria lett. A) (up front)	€ 467,84	€ 116,96	€ 33,10		€ 33,10
○	c.mandataria lett. B) (recurring)	€ 467,84	€ 116,96	€ 33,10		€ 116,96
○	provvigioni lett. C) (up front)	€ 1.194,48	€ 298,62	€ 84,50	€ 84,67	-€ 0,17
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
rimborso in sede di conteggio estintivo					€ 150,77	-€ 150,77

tot rimborsi ancora dovuti	€ 593
interessi legali	no

In merito a tale prospetto, giova rilevare che – con riferimento agli interessi – si è tenuto conto di quanto previsto nel modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) in merito all'applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell'importo retrocedibile in caso di estinzione anticipata del finanziamento. In riferimento ad analoga fattispecie, lo stesso Collegio di coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento "alla francese", qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis" (cfr. dec. nn. 6885/2022, 6888/2022).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 593,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI